

Comune di Lodi

Provincia di Lodi

**“VARIANTE DI RECEPIMENTO DELLE NORME ATTE A
REGOLAMENTARE L’INSEDIAMENTO E LA RILOCALIZZAZIONE
DEGLI IMPIANTI E DELLE SRB PER LA TELEFONIA MOBILE E
CELLULARE”**

VARIANTE PARZIALE AL VIGENTE PRG a procedura semplificata ex art.2 - c.2 - lett. b / i della LR 23.6.1997
n°23, così come confermato dall’art.25 della LR 11.3.2005 n°12

**VARIAZIONI ALLA NORMATIVA TECNICA DI ATTUAZIONE
DEL PIANO REGOLATORE GENERALE**

variazione n°1:

artt. __ , __ , __ , ecc. (all'interno di ciascuna normativa specifica di ZTO)

in successione al capoverso dedicato alle funzioni escluse, inserire:

In tale zona non è altresì ammessa l'installazione di impianti e Stazioni Radio Base per la telefonia mobile, i ponti radio e le apparecchiature ad essi funzionali che, in qualsiasi forma, producano campi elettromagnetici ad alta frequenza, fatta eccezione per le localizzazioni di cui alla specifica tavola di PRG, appositamente dedicata, individuate con apposita simbologia.

.....

variazione n°2:

art. 46 – ZONA PER ATTREZZATURE TECNOLOGICHE

nel capoverso dedicato alle funzioni escluse, inserire:

In tale zona – riservata ad altre tipologie di attrezzatura tecnologica – non sono comunque ammessi gli impianti e le Stazioni Radio Base per la telefonia mobile e cellulare, i ponti radio e le apparecchiature ad essi funzionali che, in qualsiasi forma, producano campi elettromagnetici ad alta frequenza, fatta eccezione per le localizzazioni di cui alla tavola di PRG, appositamente dedicata, individuate con apposita simbologia e regolate dalle norme contenute nel successivo art. 47.

.....

variazione n°3:

nell'articolazione delle NTA, in coda alle ZTO esistenti, va inserito il seguente nuovo articolo:

art. 47 - SITI IDONEI ALLA LOCALIZZAZIONE DI IMPIANTI DI TELEFONIA MOBILE

Localizzazione

Il Piano individua, con apposita simbologia sulla tavola dedicata esclusivamente a tale tematismo, le localizzazioni riservate (ai sensi dell'art. 8 – comma 6 della L. 22.2.2001 n°36, dell'art. 4 – comma 1 della LR 11.5.2001 n°11 e della DGRL n°7351 del 11.12.2001) agli impianti ed alle Stazioni Radio Base per la telefonia mobile e cellulare, le quali non possono essere insediate in alcuna altra zona territoriale omogenea individuata dal PRG.

Si intendono incluse nella precedente definizione tutte le antenne, parabole, ed i ripetitori che i diversi gestori di telefonia necessitino di porre

in essere allo scopo di erogare servizi di telecomunicazione cellulare sul territorio. Si intende altresì compresa la più recente tecnologia UMTS e le nuove tecnologie di prossima generazione che dovessero presentarsi sul mercato anche successivamente all'approvazione del vigente PRG.

La cartografia del piano individua 19 siti riservati a tali funzioni, suddivisi in:

- A. "localizzazioni puntiformi";*
- B. "ambiti areali".*

Nei siti di tipo "A" (puntiformi) la localizzazione delle apparecchiature e dei supporti potrà avvenire esclusivamente nella posizione già individuata dalla cartografia di Piano o nell'intorno strettamente necessario al posizionamento di tutte le apparecchiature utili per il funzionamento degli impianti (shelters, armadi, gruppi di alimentazione, ecc.).

Nei siti di tipo "B" (areali) la localizzazione delle apparecchiature e dei supporti potrà avvenire in qualsiasi punto interno al perimetro definito dalla cartografia, sia mediante supporti a terra appositamente eretti, sia sulla sommità di edifici esistenti, previo conseguimento delle necessarie autorizzazioni e nulla osta della proprietà.

In entrambi i casi la cartografia di Piano determina altresì la possibilità che ciascun sito ha di ospitare uno o più gestori, specificando, con distinta simbologia, se è o meno ammessa la concentrazione di più gestori sul medesimo supporto.

Tutti i siti si intendono abilitati ad accogliere qualsiasi specie di tecnologia disponibile sul mercato (GSM 900, GSM 1800, DCS e UMTS), ad eccezione degli impianti per la rete TACS, che potranno essere mantenuti in essere, laddove esistenti, fino alla definitiva dismissione della rete medesima, cui dovrà seguire lo smantellamento degli impianti stessi ripristinando il sito in armonia con il contesto territoriale ai sensi dell'art. 7, comma 2, punto g), della Legge Regionale 11 maggio 2001 n. 11, entro i successivi 6 mesi.

In considerazione della durata temporale della concessione ministeriale all'esercizio dell'attività di telecomunicazione, per gli impianti da realizzare su proprietà di questo Comune, siano esse aree libere, destinate a funzioni miste compatibili, o manufatti esistenti, il richiedente dovrà inoltre sottoscrivere un atto unilaterale di obbligo alla conservazione in buono stato dell'impianto e di tutte le sue pertinenze, nonché di obbligo alla rimozione e del ripristino dello stato dei luoghi a propria cura e spese entro 3 mesi dalla scadenza della concessione ministeriale, ove questa non venga rinnovata o l'impianto non sia oggetto di trasferimento ad altra società concessionaria subentrante.

L'obbligo di cui al precedente periodo è esteso anche al caso in cui il richiedente, indipendentemente dalla validità della concessione ministeriale, decida autonomamente di disattivare l'impianto ricetrasmittente.

L'eventuale installazione di nuove antenne radiotelevisive o per funzioni militari o di altri impianti ad alta frequenza di vasto raggio, caratterizzati da

rilevanti emissioni di campi elettromagnetici, sarà subordinata ad una specifica e dettagliata istruttoria tecnico-urbanistica, finalizzata a verificare il rispetto delle normative vigenti in materia di emissioni elettromagnetiche e del principio di minimizzazione degli effetti sulla popolazione.

La progettazione e la realizzazione degli impianti di radiotelefonìa mobile dovrà avvenire in modo da produrre i valori di campo elettromagnetico più bassi possibile, secondo il principio fondamentale di minimizzazione delle esposizioni, nonché quello di precauzione sancito dall'Unione Europea e dalle leggi statali di riferimento.

Nei siti individuati dal Piano potranno essere installati, dai soggetti proprietari o da società specializzate da essi delegate, supporti di diversa foggia (palo, traliccio o altro) ed altezza, destinati ad antenne, parabole e ripetitori. Nei medesimi siti, laddove possibile ed autorizzato dalla proprietà, tali impianti potranno altresì essere installati sulla sommità degli edifici esistenti.

Norme morfotipologiche

Tutte le installazioni dovranno risultare compatibili con le esigenze della circolazione stradale e di tutela dei valori paesaggistici, storici ed ambientali individuati dal Piano oltrechè conformi alle vigenti disposizioni di legge e regolamentari. I relativi provvedimenti autorizzativi dovranno quindi essere integrati dai Nulla Osta degli Enti preposti alla tutela degli eventuali vincoli sovraordinati.

Laddove previsto, dovrà essere acquisito il parere della Commissione edilizia comunale integrata dagli esperti in materia di tutela paesistico-ambientale ai sensi della Legge Regionale 11.3.2005, n°12.

La localizzazione e la progettazione delle installazioni dovrà assicurare, per quanto possibile, il contenimento dell'impatto visivo, salvaguardando in particolare la fruizione visiva di immobili e contesti di valore storico e delle aree di particolare pregio paesistico-ambientale, con riferimento anche ai correlati effetti prospettici, paesistici e architettonici.

Saranno preferite le installazioni di antenne ed apparecchiature che utilizzino costruzioni, impianti o strutture già in essere (impianti tecnologici, torri faro per la pubblica illuminazione, cabine, impianti di depurazione, stazioni di pompaggio, torri piezometriche, ecc.), abbinandosi a tali funzioni - purchè compatibili - con lo scopo di limitare l'aggravio degli impatti visivi sull'ambiente circostante.

Qualora l'ubicazione delle apparecchiature avvenisse in posizioni ritenute dall'amministrazione particolarmente sensibili sotto il profilo paesaggistico-ambientale, il provvedimento autorizzativo potrà contenere prescrizioni atte a contenerne gli impatti (piantumazioni, cortine vegetali naturali o artificiali, manufatti e/o velette atte a mascherare quanto più possibile gli impianti stessi ed i loro supporti).

In particolare, per le installazioni relative ai siti n°3, 8, 11, 12, 13 e 15, in considerazione delle particolari condizioni di contesto, potrà essere prescritto l'impiego di supporti di particolare foggia (palo camuffato da albero, strutture artistiche, ecc.), atti a rendere meno impattante l'inserimento delle infrastrutture nel paesaggio locale. In tali casi, l'eventuale aggravio di oneri costruttivi potrà essere oggetto di diversa e separata valutazione in sede di stipula dei contratti di locazione con il Comune proprietario delle aree.

Dovrà essere perseguita, in ogni forma tecnologica possibile, la coabitazione delle apparecchiature di diversi gestori sul medesimo supporto, onde limitare al massimo il numero complessivo di pali, tralicci o diversi supporti installati sul territorio comunale.

Prescrizioni particolari relative ai singoli siti

| <i>sito n°</i> | <i>indirizzo</i> | <i>tipologia</i> | <i>prescrizioni</i> |
|----------------|--|------------------|--|
| 1 | c/o Soc. Line | areale | |
| 2 | svincolo tangenziale Isola Bella | areale | |
| 3 | futura rotatoria di accesso a Selvagreca | puntuale | associata a torre-faro |
| 5 | Cascina Adda | puntuale | Esistente |
| 6 | zona Palazzetto | areale | Esistente |
| 7 | Zona cascina Caselle est | Puntuale | Esistente |
| 8 | Zona via Emilia - Secondina | areale | i siti esistenti e le loro implementazioni potrebbero essere concentrate su torre-faro in rotatoria |
| 9 | Zona S.Grato | puntuale | Esistente |
| 10 | Zona Torretta - via Milano | areale | Esistente |
| 11 | Corso Archinti | puntuale | Esistente. Sito riservato ad un solo operatore |
| 12 | Museo Civico | puntuale | Obbligo di co-siting. Nulla Osta Soprintendenza. Obbligo di particolari misure di mascheratura delle antenne da collocare sull'altana del tetto. |
| 13 | Sede Telecom - via Garibaldi | puntuale | Esistente. Potrà essere implementato contestualmente alla capitozzatura del traliccio esistente in accordo con la Soprintendenza. |
| 14 | B.P.L. | areale | Esistente |
| 15 | Ex linificio | areale | Conferma esistenti e potenziale implementazione con obbligo di mitigazione visiva |
| 16 | Area produttiva Selvagreca | puntuale | Esistente |
| 17 | Strada Vecchia Cremonese | puntuale | Esistente |
| 18 | Viale Europa | puntuale | Esistente |
| 19 | Zona cascina Prevostura | puntuale | Esistente |
| 20 | Zona cascina Carazzina | puntuale | Esistente |

Il provvedimento autorizzativo relativo alle nuove installazioni su supporto a terra nei siti ricompresi nelle fasce "A" (con esclusione della zona R4, a tal scopo inutilizzabile), "B" e "C" del nuovo Piano per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.) è subordinato alla presentazione di apposita relazione geotecnica a firma di professionista abilitato.

Pubblica utilità e proprietà comunali

Considerata la natura di "servizio privato di utilità generale" attribuito dalla legge ai servizi di radiocomunicazione, il Comune potrà attivarsi per l'acquisizione di aree o superfici idonee alla localizzazione degli impianti di

radiofonia mobile, anche tramite procedura di esproprio per pubblica utilità.

Per gli impianti da realizzare su proprietà del Comune, il richiedente dovrà obbligarsi attraverso idoneo atto trascritto alla conservazione in buono stato dell'impianto e di tutte le sue pertinenze, nonché alla rimozione ed al ripristino dello stato dei luoghi a propria cura e spese entro un congruo periodo dalla disattivazione dell'impianto stesso per qualsiasi causa dovuta. Qualora non ancora previsto, tale obbligo andrà assunto anche dai gestori delle installazioni già presenti su proprietà comunali.

Programmi di risanamento

Fermo restando il diritto edificatorio conseguito irrevocabilmente dai gestori sui siti già attivi, ai sensi dell'art. 9 della LR 11.5.2001 n°11, tutti gli impianti in essere sul territorio, insediati al di fuori delle localizzazioni previste dalla tavola di piano, potranno essere oggetto di specifici e distinti Piani di Risanamento, finalizzati alla loro rilocalizzazione in corrispondenza dei siti individuati dalla cartografia di PRG come idonei per tali funzioni.

Sarà cura del Comune, coordinare, per tramite di tali appositi Programmi di Risanamento, le disposizioni del presente articolo con le Convenzioni eventualmente in essere, allestendo i necessari tavoli di concertazione con i gestori ed individuando eventuali dispositivi di incentivazione ed accelerazione dei citati programmi di risanamento.

Monitoraggi periodici

Ai sensi dell'art. 11 della LR 11.5.2001 n°11, l'amministrazione comunale potrà disporre periodici monitoraggi dei livelli di emissione dei campi elettromagnetici generati dagli impianti attivi sul territorio, avvalendosi di strutture pubbliche (ARPA) o private abilitate. Gli oneri derivanti da tali prestazioni di controllo e vigilanza sulle esposizioni ai campi elettromagnetici potranno anche essere posti a carico dei soggetti titolari degli impianti, purché allineati alle tariffe in vigore secondo i disposti della LR 14.8.1999 n°16.

Ogni altra procedura od obbligo è normata dal Regolamento Edilizio Comunale, in un apposito titolo dedicato al governo di funzioni e procedure oggetto del presente articolo.

Il progettista
Arch. Marco Turati

Cremona/Lodi, 20 aprile 2006

tel/fax 0372 . 28417
P.IVA 01013350192
marco.turati@libero.it
C.F. TRT MRC 63A29 D1500